Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 19 luglio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.600 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1019.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1968, n. 1693, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1972, n. 689, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

teoria e politica dello sviluppo economico;

analisi economica;

analisi finanziaria e finanza aziendale.

La tabella relativa al ruolo organico del personale docenti è modificata nel senso che i posti di ruolo dei professori aumentano da cinque a dieci posti.

Inoltre, possono essere conferiti dieci contratti e dieci borse di studio (assegni biennali) di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1976, n. 485.

Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1974, con il quale è stata approvata la tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 39, lettera *b*), della medesima tariffa nella parte che prevede la determinazione degli onorari per la formazione del bilancio, sul totale dei ricavi lordi superante la somma di 10 miliardi, riducendo allo 0,05 per mille la percentuale attualmente fissata nello 0,5 per mille;

Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro;

Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 39, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936, le parole: « per il di più oltre a lire 10.000.000.000... lo 0,5 per mille », sono sostituite con le parole: « per il di più oltre L. 10.000.000.000... lo 0,05 per mille ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1976

LEONE

BONIFACIO — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 64

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Autorizzazione al comune di Casalbordino a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1973, con il quale il comune di Casalbordino è stato autorizzato per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura a contrarre un mutuo di L. 63.500.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 4.761.000, pari al 75 per cento del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 19 ottobre 1974, n. 153, del comune di Casalbordino;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo, sezione di Chieti approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 46.500.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Casalbordino un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Roberto Marraffa, il comune di Casalbordino è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 46.500.000, con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Casalbordino un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di lire 4 milioni 140.000 annue (pari in cifra tonda al 75 per cento dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 46.500.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni quindici, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà con decorrenza dall'inizio e per ciascun anno del periodo d'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Casalbordino, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo, ai fini dell'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1976
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 299

(7816)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.F.T.A., in Milano, stabilimento in Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. S.A.F.T.A., con sede in Milano e stabilimento in Piacenza, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.F.T.A., con sede in Milano e stabilimento in Piacenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8212)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Idrocanfora Dazzini » della ditta Laboratori Aschei di Ruggero Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4802/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 19 gennaio 1956 e 2 marzo 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 10700, 10700/*A*, 10700/*B*, 10700/*C*, 10700/*D* e 10700/*E* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Idrocanfora Dazzini » gocce tipo semplice, nella confezione flacone × 20 cc., la relativa categoria fiale tipo semplice, nella confezione fiale 10 × 2 cc., la relativa categoria gocce con efedrina, nella confezione da 20 cc., la relativa categoria fiale con efedrina, nella confezione da 2 cc., la relativa categoria gocce con sparteina, nella confezione da 20 cc., e la relativa categoria fiale con sparteina, nella confezione fiale 10 × 2 cc., a nome della ditta Laboratori Aschei di Ruggero Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), via Circonvallazione, 21, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Idrocanfora Dazzini », gocce tipo semplice, nella confezione flacone × 20 cc., della relativa categoria fiale tipo semplice, nella confezione fiale 10 × 2 cc., della relativa categoria gocce con efedrina nella confezione da 20 cc., della relativa categoria fiale con efedrina nella confezione 10 fiale da 2 cc., della relativa categoria gocce con sparteina nella confezione da 20 cc. e della relativa categoria fiale con sparteina nella confezione fiale 10 × 2 cc. registrate rispettivamente ai numeri 10700, 10700/*A*, 10700/*B*, 10700/*C*, 10700/*D* e 10700/*E* in data 19 gennaio 1956 e 2 marzo 1957 a nome della ditta Laboratori Aschei di R. Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7677)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di due clausole modificative di condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Lavoro & Sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Lavoro & Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione di analoghe in vigore, e di due clausole modificative di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e due clausole modificative di condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Lavoro & Sicurtà, con sede in Milano:

tariffa VIIIcu Index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

tariffa IIIa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 27 marzo 1963 e del 29 agosto 1967);

tariffa IIIu, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali del 27 marzo 1963 e del 29 agosto 1967);

tariffa IIIae, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIue, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIad, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6244 del 26 giugno 1968);

tariffa IIIud, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 6244 del 26 giugno 1968);

tariffa IIIud/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIcad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, da utilizzare per forme collettive o in abbinamento ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte.

Roma, addì 14 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7957)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Autorizzazione alla società « Valorinvest Italia S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Valorinvest Italia S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Valorinvest Italia S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(8128)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1976.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, con il quale le attribuzioni svolte, fino a quella data, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, riconosciuto giuridicamente con regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1927, sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilendosi che le eventuali modifiche dello statuto dell'Ente debbano approvarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste da emanarsi di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Visto il verbale della riunione in data 11 giugno 1976, nel corso della quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha approvato all'unanimità la proposta del presidente di invitare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a voler modificare l'art. 4 dello statuto dell'Istituto medesimo, concernente la composizione del consiglio di amministrazione, nel senso di prevedere, in adesione all'attuale realtà sociale ed istituzionale del Paese, una più consistente rappresentanza delle organizzazioni sindacali del settore, nonché la partecipazione di rappresentanti delle regioni;

Ritenuto che le proposte sopradette, rispondenti ad effettive esigenze organizzative dell'Istituto, meritano di essere accolte, modificandosi come segue l'art. 4 dello statuto, di cui al decreto ministeriale 19 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 16 dicembre 1954:

« Art. 4. — Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Di esso fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione;

c) tre membri in rappresentanza paritetica delle tre maggiori organizzazioni delle categorie degli agricoltori e dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) tre membri, in rappresentanza delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle lettere *c*) e *d*) che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

I membri nominati in sostituzione di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio, restano in carica sino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito. »;

Decreta:

Le aggiunte e modifiche, ai sensi delle proposte deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria l'11 giugno 1976, all'art. 4 dello statuto dell'Istituto medesimo, sono approvate nel testo riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente ripetuto.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

(8264)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di matematica finanziaria e di diritto industriale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Perugia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) matematica finanziaria;
2) diritto industriale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8353)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Gazzola (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2578/M)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 luglio 1976, il comune di Salandra (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2569/M)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 luglio 1976, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2570/M)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2580/M)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 luglio 1976, il comune di Penne (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 428.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2566/M)

Autorizzazione al comune di Buddusò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 luglio 1976, il comune di Buddusò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2567/M)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 131.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2571/M)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2572/M)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2573/M)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 232.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2574/M)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Comitini (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 83.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2575/M)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.749.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2576/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.211.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2577/M)

Autorizzazione al comune di Carmignano di Brenta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1976, il comune di Carmignano di Brenta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2568/M)

Autorizzazione al comune di Minerbio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, il comune di Minerbio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2579/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 15 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	837,20	836,50	837,20	837,20	837,25	837,15	837,40	837,20	837,20	837,20
Dollaro canadese	859,30	860 —	859,30	859,30	859,75	859,25	859,80	859,30	859,30	859,30
Franco svizzero	337,85	337,60	337,85	337,85	337,90	337,80	337,92	337,85	337,85	337,85
Corona danese	136,04	135,90	136,04	136,04	136 —	136 —	136,14	136,04	136,04	136,05
Corona norvegese	149,89	149,90	149,89	149,89	150 —	149,85	149,95	149,89	149,89	149,90
Corona svedese	187,31	187,60	187,31	187,31	187,35	187,30	187,40	187,31	187,31	187,30
Fiorino olandese	306,70	307 —	306,70	306,70	306,70	306,65	306,85	306,70	306,70	306,70
Franco belga	21,091	21,05	21,091	21,091	21,10	21,05	21,0925	21,092	21,092	21,10
Franco francese	174,43	174,80	174,43	174,43	174,70	174,40	174,40	174,43	174,43	174,45
Lira sterlina	1491,60	1493 —	1491,60	1491,60	1492 —	1491,55	1492,40	1491,60	1491,60	1491,60
Marco germanico	324,87	325,10	324,87	324,87	325 —	324,85	324,80	324,87	324,87	324,87
Scellino austriaco	45,725	45,80	45,725	45,725	46 —	45,70	45,73	45,725	45,725	45,70
Escudo portoghese	26.78	26,75	26,78	26,78	26,75	26,75	26,76	26,78	26,78	26,78
Peseta spagnola	12,33	12,35	12,33	12,33	12,32	12,30	12,33	12,33	12,33	12,33
Yen giapponese	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,8630	2,86	2,86	2,86

Media dei titoli del 15 luglio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,950
» 5 % (Ricostruzione)	93,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,600
» 5 % (Città di Trieste)	89,200
» 5 % (Beni esteri)	88,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,700
» 5,50 % » » 1968-83	77,050
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	79,200
» 6 % » » 1972-87	78,325
» 9 % » » 1975-90	87,125
» 9 % » » 1976-91	85,750
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	92,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,400
» poliennali 7 % 1978	90,050
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,050
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,075
» » 9 % 1980	90,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837,30
Dollaro canadese	859,55
Franco svizzero	336,885
Corona danese	136,09
Corona norvegese	149,92
Corona svedese	187,355
Fiorino olandese	306,775
Franco belga	21,092
Franco francese	174,415
Lira sterlina	1492 —
Marco germanico	324,835
Scellino austriaco	45,727
Escudo portoghese	26,77
Peseta spagnola	12,33
Yen giapponese	2,861

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, e successive modificazioni;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso quattro posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Aeronautica;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità dei posti;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15 e 16 dicembre 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di maturità scientifica, tecnica industriale, nautica o di maturità professionale nei seguenti *indirizzi di tecnico delle industrie meccaniche, delle industrie* elettriche ed elettroniche, delle industrie chimiche. Sono altresì validi, secondo quanto previsto dai precedenti ordinamenti, la licenza di istituto industriale o di istituto professionale di 3° grado o di istituto tecnico (sez. industriale o fisico matematica);

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.
Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.
Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal omandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1976
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 166

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . (provincia di . . c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio con specializzazione . rilasciato da . . nell'anno scolastico . .,

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (6)
. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato);

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Prova comune*

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) *Prove discriminate*

Il candidato dovrà trovare, mediante il calcolo, la soluzione di un problema tecnico, dimostrando di sapere applicare quanto è oggetto di uno dei programmi sottoindicati.

Il candidato dovrà, inoltre, sviluppare una parte descrittiva con argomento inerente al predetto problema, oppure diverso, secondo quanto indicato nel tema assegnato, corredata da disegni, schizzi ed eventualmente diagrammi e tabelle, destinati a rendere evidenti, con chiarezza, precisione e rispetto delle normalizzazioni in uso gli elementi fondamentali di ciò che è stato descritto. Il tema, sugli argomenti indicati nel programma prescelto, dovrà comprendere due o più domande di cui almeno una di calcolo e almeno una di descrizione e disegno.

A) *Primo gruppo di argomenti*:

Variazione della pressione, densità e teperatura dell'aria con la quota. Aria tipo. Leggi del moto dei gas perfetti.

Principio di Bernouilli. Fluidi reali. Viscosità, Vortici.

Velocità del suono. Aerodinamica subsonica, transonica, supersonica. Leggi principali dell'aerodinamica subsonica.

Velocità e pressioni intorno ad un'ala. Moto laminare e moto turbolento. Portanza, resistenza, efficienza. Diagrammi della efficienza e dei coefficienti di portanza, resistenza.

Polare dell'ala e punti caratteristici; polare relativa, curva metacentrica. Vari tipi di resistenza, resistenza di profilo e resistenza indotta. Coefficiente di momento.

Diagramma Cm e Cn per l'ala isolata e per il velivolo completo. Stabilità dell'ala e del velivolo completo. Potenza necessaria e potenza disponibile al volo; velocità ascensionale.

Parti dell'aeroplano: ala, fusoliera, impennaggi, superfici di governo ecc.; loro struttura e materiali impiegati alla loro costruzione.

Schemi generali dei principali tipi di aeroplani; carichi agenti sul velivolo e relative sollecitazioni strutturali.

Centramenti dell'aeroplano, stabilità, governo, manovrabilità. Prove statiche e coefficienti di contingenza.

Impianto elettrico, idraulico, combustibile, freni, comandi di volo e servocomandi, flaps, aerofreni, carrello di atterramento, strumenti, equipaggiamento di emergenza, tettucci, sedili aiettabili.

Ciclo di funzionamento del motore alternativo. Costituzione e funzionamento teorico di un motore a 4 tempi. Funzionamento pratico di un motore di aviazione. Diagrammi teorici e pratici. Rendimento. Rendimento volumetrico.

Durata della combustione. Anticipo.

Detonazione.

Meccanismo biella-manovella. Accelerazione dello stantuffo.

Forza di inerzia. Coppia motrice.

Caratteristiche generali dei motori alternativi di aviazione.

Vari tipi di disposizione dei cilindri. Caratteristiche di potenza e di consumo a quota zero.

Descrizione generale dei principali organi del motore alternativo. I riduttori dell'elica.

Ristabilimento della potenza del motore alternativo in quota.

Differenze costruttive e di progetto tra motori alternativi terrestri e motori alternativi aeronautici. Massime potenze raggiungibili.

Generalità sulle eliche e leggi relative. Eliche a passo variabile in volo. Principi di funzionamento del turbogetto e determinazione della spinta. Ciclo del turbogetto e variazione della pressione, temperatura, velocità lungo il turbogetto. Confronto fra propulsione ad elica e propulsione a reazione.

Rendimento termodinamico ideale, rendimento termico, rendimento propulsivo, rendimento totale. Influenza della temperatura sul rendimento termico. Confronto tra il rendimento propulsivo e totale di un turbogetto con i relativi rendimenti di un complesso elica. Motore alternativo. Influenza della temperatura di ammissione. Consumi specifici del turbogetto.

La combustione: dosatura di miscela e temperatura nelle camere di combustione. Combustibili impiegati. Circuiti carburanti e sistemi di regolazione del flusso carburante. Camere di combustione. Iniettori, vaporizzatori.

La regolazione del regime del turbogetto.

Compressore, turbina, ugello di scarico.

Lubrificazione del turbogetto.

Variazione della spinta e del consumo specifico in funzione del numero di giri, della quota, della velocità del velivolo; diagrammi relativi.

Turboeliche e turbogetti a doppio flusso.

Post-combustione, iniezione di miscela; turbogetti per il decollo verticale. Materiali impiegati nella costruzione dei turbogetti.

B) *Secondo gruppo di argomenti*:

Fondamenti di elettrotecnica, elementi di circuito elettrico. Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura. Resistori, induttori, condensatori. Leggi e calcolo dei circuiti elettrici. Leggi e calcolo dei circuiti magnetici. Induzione elettromagnetica. Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Leggi dell'elettrochimica; nozioni fondamentali sulle pile e accumulatori.

Grandezze periodiche ed alternative e loro rappresentazione. Circuiti a corrente alternata monofase e polifase; leggi relative. Campo rotante Ferraris.

Generatori elettrici di corrente continua; loro struttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori a corrente continua; vari tipi e campo di applicazione; funzionamento e regolazione.

Generatori elettrici di corrente alternata: loro struttura, tipi di avvolgimento; funzionamento a vuoto e nelle varie condizioni di carico. Regolazione della tensione. Accoppiamento.

Motori sincroni. Loro funzionamento. Campo di applicazione ed usi. Avviamento.

Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, collegamenti interni. Parallelo di trasformatori monofasi e polifasi.

Motori asincroni trifasi: principio di funzionamento, struttura, avviamento, regolazione della velocità. Cenni sui generatori asincroni. Impiego dei motori asincroni.

Conversione della corrente: gruppi convertitori e convertitrici. Raddrizzatori di corrente; tipi più comunemente usati per grandi e piccole potenze.

Produzione dell'energia elettrica. Impianti idro e termo elettrici. Macchinari e quadri. Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Linee di trasmissione. Sottostazioni.

Reti di distribuzione con linee aeree e con cavi sotterranei. Cabine di trasformazione.

Impianti di illuminazione. Impianti di forza motrice.

Protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche. Prevenzione dagli infortuni negli impianti elettrici e soccorsi di urgenza.

Schemi di quadri di distribuzione, di manovra, di controllo, di protezione e regolazione.

Disegni di insieme e di dettaglio di apparecchiature, di quadri, di sostegni, di accessori relativi alle condutture elettriche.

Principi di idrostatica e di idromeccanica: moto dei liquidi nei canali. Misure di portate. Pompe idrauliche e misure relative. Impianti di sollevamento dei liquidi.

Termodinamica: applicazione dei principi fondamentali della termodinamica alle trasformazioni che si verificano nelle macchine a fluido. Comportamento dei miscugli gassosi. Impiego di diagrammi pressione-volume, entropico e di Mollier. Cicli delle principali macchine termiche; motrici ed operatrici.

Combustione e combustibili: caratteristiche tecniche dei combustibili, prove e condizioni contrattuali. Fenomeno della combustione. Prodotti della combustione, misure, analisi relative.

Trasmissione del calore: leggi fondamentali e loro applicazione, scambiatori di calore. Misure relative.

Produzione del calore: generatori di vapore per alimentazione di motrici e produzione di energia termica. Rendimento. Misure e controlli.

Caldaie per acqua calda e per acqua surriscaldata. Tiraggio.

Macchine pneumofore. Moto degli aeriformi nei condotti. Ventilatori. Compressori. Misure e rendimenti.

Frigoriferi. Principi fondamentali e tipi caratteristici. Pompe di calore. Misure relative.

Motori e carburazione. Combustibili e miscele. Funzionamento dei motori a 4 e 2 tempi. Apparecchi accessori. Rendimenti. Regolazione. Misure.

Motori ad iniezione. Combustibili. Iniettori. Funzionamento dei motori a 4 e 2 tempi. Apparecchi accessori. Rendimenti. Regolazioni. Misure.

C) *Terzo gruppo di argomenti*:

Grandezze fisiche e sistemi di unità. Circuito elettrico a corrente continua. Campo elettrico e condensatori. Effetto termico e chimico della corrente elettrica e sue applicazioni. Magnetismo ed elettromagnetismo. Perdite dei materiali conduttori, isolanti e magnetici. Le correnti alternate. Sistemi polifasi. Campo magnetico rotante di Galileo Ferraris.

Leggi generali e procedimenti di calcolo sui circuiti a costanti concentrate. Regime permanente sinusoidale. Oscillazioni forzate. Trasformatore, adattamento di impetenza.

Fenomeni transitori nei circuiti elettrici. Linee di trasmissione. Campo elettromagnetico. Propagazione delle onde elettromagnetiche. Antenne trasmittenti e riceventi.

Cenni sulla costituzione della materia. Tubi a vuoto e a catodo caldo. Tubi a gas. Tubi per applicazioni particolari. Transistori. Amplificatori magnetici. Leggi generali dell'ottica elettronica. Tubi a raggi catodici. Cellule fotoelettriche.

Servomeccanismi e controreazioni. Trasmissioni di segnali a distanza mediante sincro.

Amplificatori. Accoppiamento degli stadi di amplificazione. Reazione. Oscillatori. Modulazione e demodulazione di ampiezze e di frequenza. Apparati trasmittenti e riceventi. Alimentazione degli apparati per telecomunicazioni.

Sistemi di telegrafia. Macchine telescriventi. Apparecchi telefonici. Commutazione manuale e automatica. Linee e reti telefoniche. Telefonia interurbana. Centrali amplificatrici. Telefonia a frequenze vettrici. Sistemi di protezione degli impianti.

Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici e non metallici impiegati nelle costruzioni elettroniche. Dispositivi di protezione dalle sovracorrenti e dalle sovratensioni. Materiali, componenti e tecniche costruttive delle apparecchiature per telecomunicazioni.

Norme del CEI. Misura delle grandezze elettriche. Unità di misura e campioni. Galvanometri, amperometri e voltimetri. Misura di f.e.m., correnti e tensioni continue e a frequenza

industriale. Strumenti e termocoppia. Misura di resistenza, capacità e induttanza. Misure di potenza e di frequenza; trasformatore di misura.

Rilievo delle caratteristiche dei tubi elettronici. Misure a frequenza acustica ed in alta frequenza. Misure sui componenti circuitali. Apparati e metodi di misura nella tecnica delle telecomunicazioni.

Segni grafici per impianti di energia e di telecomunicazioni secondo le norme del CEI. Schemi di principio e di montaggio di circuiti elettronici fondamentali. Disegni di schizzi quotati dal vero di apparecchi e accessori della tecnica elettronica.

Disegni quotati di telaio per apparecchiature elettroniche.

D) *Quarto gruppo di argomenti*:

Prodotti carbolubrificanti derivati dal petrolio; nozioni sui processi di produzione; caratteristiche chimico-fisiche.

Metallurgia del ferro. Principali leghe di uso industriale; processi di fabbricazione; caratteristiche meccaniche e tecnologiche.

Fenomeni elettrolitici. Elementi sulla corrosione e nozioni sui mezzi protettivi.

Nozioni generali sulle analisi chimiche.

Circuiti a corrente alternata, comprendenti resistenza, induttanza, capacità. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza.

Generatrici di corrente continua ed alternata; caratteristiche principali; avviamento; regolazione.

Motori a corrente continua ed alternata. Apparecchiature di protezione e di manovra.

Trasformatori mono e polifasi. Condensatori. Raddrizzatori.

Accumulatori elettrici.

Impianti di illuminazione e forza motrici. Rifasamento degli impianti.

Principali strumenti per misure elettriche.

Rilevamento dal vero delle caratteristiche dimensionali di organi meccanici, con esecuzione in scala dei disegni costruttivi dei singoli pezzi e dei disegni di montaggio.

Progettazione e disegno costruttivo di semplici organi meccanici dimensionati con impiego di manuali tecnici. Determinazione delle tolleranze di lavorazione.

Problemi connessi alla fabbricazione in serie; attrezzature relative.

Problemi inerenti la trasmissione del moto; meccanismi impiegati; energia in gioco; rapporti di trasmissione; resistenze passive; rendimento.

Sollecitazioni semplici. Deformazioni: carichi caratteristici. Equazioni stabilità. Sollecitazioni composte. Cenni qualitativi delle sollecitazioni dinamiche e di fatica.

Analisi delle sollecitazioni in organi e strutture meccaniche.

Verifiche di stabilità e dimensionali di elementi meccanici, con l'ausilio di manuali tecnici.

Sistemi di misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Equilibramento stativo e dinamico di organi rotanti. Velocità critica degli alberi. Organi uniformatori.

Motori endotermici a carburazione ed a iniezione a 2 e a 4 tempi; cicli di lavoro; curve caratteristiche; rendimenti.

Controlli sul funzionamento di parti di motori endotermici a carburazione e ad iniezione a 4 e a 2 tempi.

Cenni sulle turbine a gas e sui propulsori a reazione.

Prove meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici da costruzione; prove distruttive (trazione, compressione, flessione, taglio, durezza, resilienza, imbutitura, fatica); prove non distruttive (esami: magnetoscopico, ai raggi X, ai raggi Y).

Processi di lavorazione dei materiali metallici: laminazione, trafilatura, estrusione. Fucinatura. Stampaggio. Sinterazione.

Nozioni di saldatura.

Fonderia della ghisa, dell'ottone, del bronzo e delle leghe leggere. Preparazione delle cariche e condotta dei forni fusori. Fusione sotto pressione. Microfusione.

Lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo; macchine utensili (torni, trapani, fresatrici, rettificatrici, dentatrici, ecc.).

Utilizzazione razionale delle macchine. Caratteristiche dei principali tipi di utensili e verifica dei relativi elementi geometrici. Determinazione dei tempi di lavorazione e dei costi di produzione.

Trattamenti termici delle leghe ferrose e non ferrose, di più comune impiego. Punti critici degli acciai.

Metrologia: uso e regolazione degli strumenti di misura e di controllo. Automazione dei controlli durante le lavorazioni in serie.

Legnami da costruzione: proprietà meccaniche e tecnologiche; nozioni fondamentali sulle lavorazioni al bando e a macchina.

E) *Quinto gruppo di argomenti*. — Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Leggi fondamentali della chimica. Stato gassoso: teoria cinetica dei gas, gas siderali e gas reali, leggi relative, calcoli. Dissociazione gassosa. Peso. Peso atomico e peso molecolare: definizione, metodi per la loro determinazione, calcoli. Peso equivalente: definizione con riferimento a casi specifici. Reazioni chimiche in particolare reazione di ossido riduzioni, calcoli stechiometrici. Struttura dell'atomo. Radioattività naturale, radioattività artificiale, proprietà delle radiazioni, isotopi. Valenza. Legame chimico: legame ionico, legame coovalente. Composti polari e ionici: definizioni. Sistemi omogenei ed eterogenei: definizione ed esempi. Regola delle fasi. Principio di Chatelier. Sistema periodico: importanza pratica.

Soluzioni di gas in liquidi in particolare leggi di Henry. Soluzioni di solidi in liquidi: legge di Raoult, pressione osmotica e sue leggi, crioscopia ed ebullioscopia.

Legge della azione di massa: equilibrio chimico, costante di equilibrio, influenza delle concentrazioni delle pressioni sullo equilibrio, catalizzatori.

Dissociazione elettrolitica: descrizione del fenomeno, grado di dissociazione, elettroliti, forza di un elettrolita, definizione di acido e di base, elettroliti anfoteri, conducibilità elettrica delle soluzioni, pH, idrolisi. Elettrolisi: leggi. Pile, potenziale elettrolico, serie voltaica degli elementi.

Colloidi: generalità, riconoscimento, moto browniano, coagulazione, esempi di sistemi colloidali (emulsione, nebbie, fumi, schiume, ecc.).

Acqua: caratteristiche chimiche e fisiche in particolare tensione di vapore, evaporazione ed ebollizzione, diagrammi di stato.

Ossigeno: preparazione dell'aria, importanza dell'ossigeno nei fenomeni chimici; combustione.

Cloro: preparazione, acido cloridico, ossiacidi.

Iodio: preparazione.

Zolfo: ossiacidi, in particolare acido solforico e suoi metodi di preparazione.

Azoto: preparazione dell'aria, sintesi dell'ammoniaca e dell'acido nitrico.

Fosforo: preparazione, ossiacidi del fosforo.

Carbonio: ossido di carbonio; anidride carbonica; acido carbonico.

Stagno e piombo: idrati a carattere anfotero.

Alluminio: preparazione, idrato di alluminio e sue proprietà.

Sodio: preparazione, idrato e carbonato.

Struttura dei composti organici: isomeria, potere rotatorio.

Idrati di carbonio, struttura, potere rotatorio, proprietà chimiche.

Generalità sulle caratteristiche chimiche e sulla preparazione dei principali composti organici: alcooli, chetoni, acidi, eteri, esteri, ammine.

Confronto tra le caratteristiche chimiche di analoghi composti della serie grassa e della serie aromatica.

Principi dell'analisi ponderale: prodotto di solubilità, precipitazioni, essiccamento e calcinazione dei precipitati, calcoli stechiometrici.

Principi dell'analisi volumetrica: teoria e scelta dell'indicatore, soluzioni normali, calcoli stechiometrici.

Spettrometria in assorbimento: legge di Lambert e Beer, descrizione di uno spettro-fotometro, applicazioni della spettrometria in assorbimento all'analisi qualitativa e quantitativa.

Leghe: diagrammi di strato con formazione o di un autettico o di composti intermetallici o di cristalli misti.

Processi metallurgici in generale: arricchimento di minerali, trasformazione degli stessi, riduzione degli ossidi, elettrolisi di composti allo stato fuso.

Caratteristiche fondamentali dei materiali metallici: tenacità, duttilità, malleabilità, carico di rottura, allungamento, durezza, lavorabilità agli utensili, ecc.

Ferro ed acciaio: confronto tra le loro caratteristiche.

Trattamenti fondamentali degli acciai: tempera e bonifica.

Benzine: generalità sulla loro composizione, caratteristiche fondamentali, cioè volatilità, tensione di vapore, numero di ottano.

Tecnica organica relativa alla preparazione di: nitroderivato, derivato solforico, estere, polimero.

COLLOQUIO

A) *Obbligatorio*

Prova comune a tutti i candidati.

Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Aeronautica.

Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

Prova discriminata.

a) Primo gruppo d'argomenti:

discussione delle prove scritte;

colloquio sugli argomenti compresi nel primo gruppo indicato sotto la lettera *A*) del programma della prova scritta discriminata.

b) Secondo gruppo d'argomenti:

discussione sulle prove scritte;

colloquio sugli argomenti compresi nel secondo gruppo indicato sotto la lettera *B*) del programma della prova scritta discriminata.

c) Terzo gruppo d'argomenti:

discussione sulle prove scritte;

colloquio sugli argomenti compresi nel terzo gruppo indicato sotto la lettera *C*) del programma della prova scritta discriminata.

d) Quarto gruppo d'argomenti:

discussione sulle prove scritte;

colloquio sugli argomenti compresi nel quarto gruppo indicato sotto la lettera *D*) del programma della prova scritta discriminata.

e) Quinto gruppo d'argomenti:

discussione sulle prove scritte;

colloquio sugli argomenti compresi nel quinto gruppo indicato sotto la lettera *E*) del programma della prova scritta discriminata.

B) *Facoltativo* (lingue estere)

La prova può essere sostenuta in una o due delle seguenti lingue:

inglese;
francese;
tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico descrittivo, scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(7972)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso diciotto posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità dei posti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 3 dicembre 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 4 dicembre 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico - sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1976
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 8

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . (provincia di . . . c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
e attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato);

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA

Dimensionamento di un particolare di struttura navale e relativo «disegno costruttivo». Il disegno relativo dovrà essere eseguito, in una scala assegnata, ad inchiostro di china ed avere carattere di «disegno esecutivo». Esso dovrà, inoltre, essere completo di quote, simboli, leggenda, ecc. e corredato di una relazione dimostrante i criteri adottati e una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni sulle altre sollecitazioni composte. Applicazioni delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Costruzioni navali: piano di costruzione. Geometria e calcolo della carena. Stabilità statica e dinamica della nave. Prove di stabilità. Resistenza al moto e potenza motrice. La propulsione della nave. L'elica. Dinamica e governo della nave. Elementi costruttivi, forme e tipi di navi e galleggianti. Disegno e tracciato dei bastimenti. Scafi di legno: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento secondo le norme regolamentari e sviluppo tecnico del progetto. Scafi di metallo con struttura trasversale, longitudinale e mista: elementi, strutture, fasciame e loro dimensionamento nella costruzione chiodata e saldata secondo le norme regolamentari. Allestimento. Timoni e loro manovra, ancore, argani, alberi, picchi di carico ed altri meccanismi accessori; impianti di bordo (acqua di zavorra, sentina ed incendio; luce e forza motrice; riscaldamento, refrigerazione, condizionamento); locali dell'apparato motore e servizi relativi, altri locali, stive. Impianti ausiliari. Servocomandi. Robustezza dello scafo. Calcolo delle principali sollecitazioni. Bordo libero. Stazzatura delle navi. Classificazione delle navi mercantili. Apparecchiature per la navigazione e loro installazione. Scali di costruzione ed alaggio. Impostazione della nave sullo scalo. Varo. Bacini di carenaggio.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

La prova può essere sostenuta su una delle seguenti lingue:
inglese;
francese;
tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(7971)

OSPEDALE «G. GIGLIO» DI CEFALÙ

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partcipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cefalù (Palermo).

(8302)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(8307)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente della divisione di neurologia;
un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Livorno.

(8309)

OSPEDALE PEDIATRICO DI AREZZO

Concorso a due posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arezzo.

(8308)

OSPEDALE GERIATRICO DI PADOVA

Concorso a tre posti di assistente medico delle divisioni lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico delle divisioni lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Padova.

(8306)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso riservato ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(8376)

OSPEDALE « PIEROTTI » DI COREGLIA ANTELMINELLI

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Coreglia Antelminelli (Lucca).

(8377)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(8310)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione medica aspecifici.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione medica aspecifici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(8375)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(8312)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di odontoiatria-stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei conorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(8305)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(8303)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(8304)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(8311)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 14 maggio 1976, n. **74.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, recante norme sugli enti pubblici istituiti con leggi regionali e provvidenze a favore delle piccole e medie imprese industriali, ed alla legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, riguardante l'istituzione in Sicilia dell'istituto regionale della vite e del vino.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 15 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'Az.A.Si., dell'E.S.P.I. e dell'E.M.S. è costituito:

a) dal presidente;

b) dal vice presidente;

c) da cinque esperti.

Fanno parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle medesime.

Del consiglio di amministrazione dell'E.S.P.I. fanno parte, inoltre, i consiglieri designati dall'assemblea separata degli enti partecipanti in ragione delle quote di partecipazione sottoscritte.

Il presidente è scelto fra persone che abbiano rilevante competenza in materia economica, finanziaria e industriale per avere svolto attività scientifiche, professionali e amministrative o per aver acquisito esperienze altamente qualificate di gestione o direzione aziendale.

Il vice presidente e gli esperti di cui alla lettera *c*) sono scelti fra persone che abbiano ricoperto per almeno cinque anni cariche di amministratore di enti pubblici o di società operanti nei settori economici, finanziari o industriali, o svolto attività scientifica in materia economica, finanziaria, industriale o tecnica.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale per la industria ed il commercio e dura in carica quattro anni.

In caso di dimissioni, revoca o morte di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, i sostituti sono nominati per il periodo occorrente a completare il quadriennio e cessano dal mandato coevamente agli altri componenti.

Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al sesto comma. Trascorso tale termine, la gestione dell'ente deve essere affidata ad un commissario nominato nei modi previsti dal successivo art. 22.

Qualora non si proceda alla nomina del commissario nessun atto compiuto dagli amministratori dopo la scadenza del termine di cui al sesto comma può impegnare validamente l'ente e la Regione.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale ».

Art. 2.

Per le nomine previste dal precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, recante norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali.

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è abrogato.

Art. 4.

A modifica di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, i direttori generali dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. sono nominati, per chiamata diretta, con decreto del presidente della Regione, su deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, secondo le norme della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in enti pubblici economici o in società finanziarie o industriali. Essi sono assunti con contratto di diritto privato.

Art. 5.

Il quarto comma dell'art. 19 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è sostituito con il seguente:

« Il consiglio di amministrazione può derogare alla norma di cui al secondo comma solo nel caso di nomina ad amministratore unico ».

Art. 6.

Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive aggiunte e modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« L'istituto è amministrato da un consiglio composto da undici membri.

I membri del consiglio durano in carica quattro anni e vengono nominati con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto regionale della vite e del vino è composto:

a) dal presidente;

b) da un dirigente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

c) da un dirigente dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio;

d) da un dirigente dell'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti più rappresentative;

f) da tre rappresentanti degli organismi nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative;

g) da un rappresentante dell'organizzazione degli agricoltori.

Il presidente dell'istituto è nominato dal presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'assessore regionale per l'industria ed il commercio.

I componenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni ».

La norma istitutiva della commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è abrogata a decorrere dalla nomina del consiglio di amministrazione.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 maggio 1976

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 14 maggio 1976, n. 75.

Procedure per l'attuazione del progetto-obiettivo previsto dall'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, contenente provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 15 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Progetto-obiettivo. Formulazione. Approvazione

Il progetto-obiettivo per la ripresa economica dei territori dei comuni minerari zolfiferi di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è formulato dall'assessorato regionale dell'industria e del commercio, in collaborazione con gli assessorati regionali dello sviluppo economico, dell'agricoltura, del lavoro, dei lavori pubblici, del turismo, della pubblica istruzione e della sanità, ed è approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la formulazione del progetto-obiettivo l'assessorato regionale dell'industria e del commercio è autorizzato ad avvalersi di appositi gruppi di progettazione interni all'amministrazione regionale.

Gli enti locali delle zone interessate possono inoltrare proposte all'assessorato suddetto, ai fini della formulazione del progetto-obiettivo.

Il progetto-obiettivo determina la ripartizione dello stanziamento disposto dall'art. 1 della citata legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, tra i vari settori di intervento, nonchè i tempi di avvio e di realizzazione.

Con la stessa procedura prevista per l'approvazione del progetto-obiettivo potranno essere apportate modifiche alla ripartizione degli stanziamenti tra i settori, su iniziativa del comitato previsto dall'articolo seguente.

Prima dell'approvazione da parte della giunta regionale il progetto-obiettivo è esaminato dal comitato suddetto e comunicato alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

Esame del progetto

Per l'esame del progetto-obiettivo è costituito un apposito comitato con il compito di elaborare, entro trenta giorni dalla formulazione del progetto da parte dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio, eventuali proposte di aggiunte e modifiche.

Il comitato di cui al comma precedente è costituito da:

nove esperti eletti dall'assemblea regionale siciliana, con voto limitato a sei;

nove sindaci o consiglieri dei comuni minerari zolfiferi indicati nell'art. 1 della citata legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, eletti dall'assemblea regionale siciliana, con voto limitato a sei;

i presidenti delle amministrazioni provinciali di Caltanissetta, Agrigento ed Enna;

un rappresentante per ciascuna delle tre confederazioni sindacali maggiormente rappresentantive, designato dalle rispettive organizzazioni regionali;

i direttori degli assessorati regionali dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del turismo, dello sviluppo economico, della sanità e della pubblica istruzione.

Il comitato si riunisce anche per verificare l'esecuzione dei progetti specifici e per assicurare che vengano rispettate le modalità, i tempi e gli obiettivi stabiliti in sede di definizione dei progetti medesimi.

Nella prima applicazione della presente legge e limitatamente ai primi sei mesi di attività del comitato previsto dal presente articolo, i nove esperti e i nove sindaci o consiglieri di cui al secondo comma sono nominati dal presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale.

Art. 3.
Comitato tecnico

E' altresì costituito un comitato tecnico che esprime i pareri richiesti dalla vigente legislazione regionale per la progettazione e l'esecuzione di opere di competenza della Regione, salvo i pareri previsti dalle leggi speciali dello Stato, ed approva i singoli progetti.

Il comitato, presieduto dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio o da un suo delegato, è composto da: un dirigente del ruolo tecnico dell'agricoltura e un dirigente del ruolo tecnico delle foreste; l'ispettore regionale tecnico dei lavori pubblici; l'ispettore regionale tecnico dell'urbanistica; l'ispettore regionale sanitario; i direttori regionali degli assessorati regionali dell'industria e del commercio, del turismo e della pubblica istruzione.

L'approvazione dei progetti assorbe, a tutti gli effetti, i concerti e le intese tra gli organi regionali.

L'attività di segreteria del comitato è svolta dagli uffici dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio.

Art. 4.
Contenuti del progetto-obiettivo. Deleghe

Il progetto-obiettivo indica gli interventi, le opere da realizzare ed i tempi di attuazione; indica, altresì, le linee fondamentali dell'organizzazione e dell'uso del territorio; stabilisce quali opere restano di competenza della Regione, provvedendo per il resto alla delega agli enti locali.

Il progetto-obiettivo stabilisce inoltre la localizzazione degli interventi, i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'elaborazione e nella esecuzione, la spesa complessiva occorrente ed i criteri che devono adottarsi per la verifica dei risultati.

Le somme necessarie per l'esecuzione delle opere da delegare agli enti locali sono accreditate a favore del legale rappresentante dei predetti enti presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali.

Alla progettazione, all'appalto ed all'esecuzione delle opere provvede l'ente delegato sulla base di apposita delibera consiliare.

Le opere e gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Con le delibere di cui al quarto comma del presente articolo debbono essere fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Per le opere, l'esecuzione delle quali è affidata alla Regione, i termini di cui al comma precedente sono fissati con i decreti di approvazione e di finanziamento dei relativi progetti.

Nell'esercizio delle funzioni delegate previste dal quarto comma del presente articolo i sindaci dei comuni, i presidenti dei consorzi di comuni, delle amministrazioni provinciali e delle comunità montane sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione di stati di consistenza, nonchè i provvedimenti di nomina di tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra i funzionari della amministrazione che conferisce l'incarico.

E' altresì delegata ai medesimi organi l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.

All'ente delegato sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità relative alle gare di appalto, alla stipula dei contratti ed all'esecuzione dei lavori di tutte le opere cui provvede direttamente, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione dell'amministrazione regionale.

L'ente delegato presenta all'amministrazione regionale, entro tre mesi dall'ultimazione delle opere, il rendiconto delle spese sostenute per l'esecuzione dei singoli lavori e interventi contestualmente al conto finale.

Art. 5.
Contributi

I contributi previsti dal penultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, sono deliberati dal comitato di cui all'art. 2 della presente legge sulla base delle determinazioni risultanti dal progetto-obiettivo.

I provvedimenti conseguenti sono adottati dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Art 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 maggio 1976

BONFIGLIO

LEGGE 14 maggio 1976, n. **76.**

Finanziamento dei piani di investimenti per il quadriennio 1976-79 dell'Ente siciliano per la promozione industriale e dell'Azienda asfalti siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 15 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME PER L'ESPI

Art. 1.

Il piano di investimento per il quadriennio 1976-79, predisposto dall'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è approvato come da tabella *A* e relative note, allegata alla presente legge.

Gli obiettvi del piano sono il risanamento, la ristrutturazione ed il potenziamento delle aziende controllate, nonchè la realizzazione delle nuove iniziative come da tabella *B* allegata alla presente legge, nel mantenimento dei livelli occupazionali complessivi come da tabella *C* allegata alla presente legge.

Al fabbisogno finanziario della quota relativa all'anno 1976, pari a complessive lire 48.772 milioni, si provvede:

quanto a lire 46.772 milioni mediante incremento del fondo di dotazione dell'ESPI;

quanto a lire 2.000 milioni mediante la costituzione del fondo previsto al successivo art. 7 della presente legge.

L'incremento del fondo di dotazione sarà utilizzato dallo ente:

a) per lire 21.312 milioni per aumenti di capitale sociale delle società del gruppo;

b) per lire 24.460 milioni per interventi rivolti al risanamento finanziario delle società del gruppo;

c) per lire 1.000 milioni per studi, ricerche e progetti esecutivi.

Art. 2.

L'erogazione della somma di cui al precedente art. 1 è subordinata all'approvazione del programma di attuazione per il 1976.

Detto programma deve contenere per ciascuna società:

l'indicazione degli investimenti da realizzare nell'anno;

i livelli di produzione;

la ristrutturazione degli organici e i relativi provvedimenti da adottare per il personale, compreso l'eventuale ricorso alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 e alla legge 20 maggio 1975, n. 164, e la riqualificazione del personale stesso;

l'utilizzazione dei dirigenti, impiegati, operai diretti ed indiretti;

i costi di gestione e di produzione e i livelli degli utili o delle perdite.

Detto programma, per il 1976, dovrà essere presentato dallo ente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'assessore regionale per l'industria ed il commercio, che riferisce preventivamente alla giunta delle partecipazioni regionali dell'assemblea.

Per gli anni successivi i programmi di attuazione dovranno essere presentati dall'ente entro il 15 febbraio.

Art. 3.

Per la verifica delle gestioni delle società del gruppo, l'ente provvede a controlli budgettari quadrimestrali redigendo allo uopo, su tutti gli aspetti dell'attività gestionale, apposite relazioni.

L'ente provvede, altresì, attraverso una delle società previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, alla certificazione dei bilanci aziendali delle proprie controllate.

Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio dell'ente a decorrere dall'esercizio 1976.

Art. 4.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge ciascuna società del gruppo, sulla base di selezioni effettuate attraverso società specializzate di primaria importanza nazionale, procede alla nomina del direttore generale, previa autorizzazione dell'ente da adottarsi con deliberazione.

Detta autorizzazione è subordinata al giudizio che sara espresso da una commissione composta dal presidente dello ente, che la presiede, da due membri esterni, esperti nel settore in cui opera la società, nominati dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio sentita la giunta delle partecipazioni, e da due membri interni nominati dall'ente.

Per quanto riguarda i dirigenti si provvede secondo le modalità previste dal primo comma subito dopo la nomina del direttore generale che dovrà formulare un motivato parere sulla proposta di nomina.

Il divieto di nuove assunzioni previsto dall'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, viene mantenuto, limitatamente agli impiegati ed agli operai, fino all'approvazione del programma di attuazione previsto dall'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

Gli scostamenti accertati in sede di controlli fra previsioni e risultati, giudicati anomali e attribuibili a responsabilità degli amministratori delle società collegate, comportano la revoca degli stessi, da adottare con provvedimento motivato da parte del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 6.

Gli studi, le ricerche e i progetti esecutivi previsti per l'attuazione dei programmi devono essere affidati dall'ESPI a società di primaria importanza nazionale sulla base di deliberazioni approvate dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio, il quale riferisce preventivamente alla giunta delle partecipazioni regionali dell'assemblea.

Art. 7.

E' istituito presso l'ESPI un fondo autonomo a gestione separata di lire 2.000 milioni da utilizzare per assicurare ai dipendenti delle aziende del gruppo, non utilizzabili per effetto delle operazioni di ristrutturazione e riconversione aziendale e per i quali non è possibile il ricorso ai benefici della vigente legislazione nazionale, la corresponsione di una indennità mensile che sarà erogata per il tramite delle società interessate.

Ai lavoratori di cui al comma precedente è riservato il trattamento normativo ed economico, comprensivo degli assegni familiari, spettante ai lavoratori per i quali si faccia ricorso alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 e 20 maggio 1975, n. 164, e agli accordi interconfederali sulla Cassa integrazione guadagni e il salario garantito.

L'indennità è corrisposta per quattordici mensilità, delle quali la tredicesima è corrisposta nel mese di dicembre e la quattordicesima nel mese di aprile.

Il trattamento di cui al precedente comma è previsto per un periodo di trentasei mesi.

In relazione alle possibilità di riutilizzo nell'ambito delle società del gruppo, in attuazione del piano di investimenti, il personale di cui sopra è tenuto a partecipare, pena la cessazione del rapporto di lavoro, a corsi di riqualificazione e di riconversione professionale che saranno all'uopo indetti dallo ente, che si avvale dei mezzi finanziari del fondo istituito con il presente articolo, nonchè, ove possibile, di quelli contemplati dalle norme regionali, nazionali e comunitarie in materia di formazione professionale.

Art. 8.

L'utilizzazione del fondo di rotazione istituito con legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, è prorogata fino al 31 dicembre 1979.

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, il terzo comma dell'art. 17 ed il secondo comma dell'art. 37 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, sono abrogati.

Art. 10.

L'ESPI è autorizzato a ripianare, entro l'ammontare massimo di lire 25.000 milioni, i debiti delle aziende controllate, nei confronti degli istituti bancari, al 31 dicembre 1975, o a sostituirsi ad esse mediante apposite stipulazioni contrattuali.

Titolo II

NORME PER AZ.A.SI.

Art. 11.

E' approvato il piano di investimenti per il quadriennio 1976-79 dell'Azienda asfalti siciliani limitatamente alla iniziativa per la produzione di materiali in grès.

Ai fini della realizzazione della iniziativa di cui al precedente comma il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato di lire 1.200 milioni.

Art. 12.

Per il risanamento finanziario delle società collegate alla Azienda asfalti siciliani il fondo istituito con l'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, è incrementato di lire 2.500 milioni.

Art. 13.

L'erogazione dello stanziamento previsto nel precedente art. 11 è subordinata all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, il quale deve contenere, in particolare, indicazioni circa la ristrutturazione degli organici della collegata IMAC ed i provvedimenti da adottare per il personale, compresi l'eventuale ricorso alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed alla legge 20 maggio 1975, n. 164, e la riqualificazione dello stesso.

Detto programma dovrà essere presentato dall'Azienda entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 14.

Per la nomina del direttore generale e dei dirigenti della IMAC si applicano le stesse norme di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 15.

Per le finalità della persente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 52.472 milioni di cui lire 22.798 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e lire 29.674 milioni a carico del bilancio della Regione.

La spesa autorizzata a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale sarà ripartita in due quote di lire 17.798 milioni e di lire 5.000 milioni ricadenti rispettivamente negli anni finanziari 1976 e 1977.

La spesa autorizzata a carico del bilancio della Regione sarà ripartita in tre quote di lire 13.351 milioni, di lire 10.530 milioni e di lire 5.793 milioni, ricadenti rispettivamente negli anni finanziari 1976, 1977 e 1978.

Art. 16.

Agli oneri di lire 17.798 milioni e di lire 5.000 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale rispettivamente per gli anni finanziari 1976 e 1977, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale d'interventi per il periodo 1975-80, approvato con legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere di lire 13.351 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso si provvede:

quanto a lire 12.811 milioni con le economie per interessi ed oneri connessi a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975, relativi ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 18, utilizzabili a termine dell'art. 7 della legge regionale medesima;

quanto a lire 540 milioni con parte delle maggiori entrate per ritenute di acconto e di imposte, di cui al cap. 1023 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

All'onere di lire 4.230 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 si provvede quanto a lire 540 milioni con parte delle maggiori entrate per ritenute di acconto e di imposta, di cui al cap. 1023 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 3.690 milioni con parte delle assegnazioni dello Stato per l'anno finanziario 1977, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli ulteriori oneri di lire 6.300 milioni e di lire 5.793 milioni a carico del bilancio della Regione rispettivamente per gli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede:

quanto a lire 2.000 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli articoli 10 e 15 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9;

quanto a lire 1.200 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione del limite triennale di impegno per l'anno finanziario 1974 autorizzato con l'art. 49 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50;

quanto a lire 1.550 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione delle spese autorizzate con gli articoli 3, lettere *a*), *b*), *c*) 25 e 28 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5;

quanto a lire 1.550 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione delle spese autorizzate con gli articoli 27 e 51 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 maggio 1976

BONFIGLIO

(*Omissis*).

LEGGE 14 maggio 1976, n. 77.

Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-79 dell'Ente minerario siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 15 *maggio* 1976)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PIANO DI INVESTIMENTI DELL'EMS

Art. 1.

Il piano di investimenti per il quadriennio 1976-79, predisposto dall'EMS ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è approvato come da tabella *A* e relative note allegate alla presente legge.

Gli obiettivi del piano sono il risanamento, la ristrutturazione ed il potenziamento delle aziende controllate nonchè la realizzazione delle nuove iniziative indicate con la lettera *B*) nella tabella *A* allegata alla presente legge.

L'intervento finanziario della Regione per la prima fase di attuazione del piano è determinato in lire 12.718 milioni da destinare ad incremento del fondo di dotazione dell'ente.

Art. 2.

L'erogazione della somma di cui al precedente art. 1 è subordinata all'approvazione del programma di attuazione per il 1976.

Detto programma deve contenere per ciascuna società:

l'indicazione degli investimenti da realizzare nell'anno;

i livelli di produzione, l'utilizzazione dei dirigenti, impiegati, operai diretti ed indiretti, i costi di gestione e di produzione ed i livelli degli utili o delle perdite.

Il programma deve inoltre contenere, in particolare, indicazioni circa la ristrutturazione degli organici e i relativi provvedimenti da adottare per il personale, compresi l'eventuale ricorso alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed alla legge 20 maggio 1975, n. 164, e la riqualificazione del personale stesso.

Detto programma, per il 1976, dovrà essere presentato dallo ente entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Per gli anni successivi i programmi annuali dovranno essere presentati dall'ente entro il 15 febbraio.

Art. 3.

Per la verifica delle gestioni delle società del gruppo, l'ente provvede a controlli budgettari quadrimestrali redigendo all'uopo, su tutti gli aspetti dell'attività gestionale, apposite relazioni.

L'ente provvede, altresì, attraverso una delle società previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, alla certificazione dei bilanci aziendali delle proprie controllate.

Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio dell'ente a decorrere dall'esercizio 1976.

Art. 4.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, ciascuna società del gruppo, sulla base di selezione effettuata attraverso società specializzate di primaria importanza nazionale, procede alla nomina del direttore generale, previa deliberazione dell'ente.

La nomina è subordinata al giudizio di una commissione composta dal presidente dell'ente, che la presiede, da due membri esterni, esperti nel settore in cui opera la società, nominati dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio, sentita la giunta delle partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana, e da due membri interni nominati dall'ente.

Per quanto riguarda i dirigenti, si provvede, secondo le modalità previste dal primo comma, subito dopo la nomina del direttore generale che dovrà formulare un motivato parere sulla proposta di nomina.

Le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, circa il divieto di nuove assunzioni di impiegati ed operai continuano ad applicarsi sino all'approvazione del programma per l'anno 1976, di cui all'art. 2.

Ai dipendenti della CHISADE si applicano gli articoli 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

Art. 5.

La risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, è prorogata al 31 dicembre 1976.

Analogo trattamento viene esteso ai dirigenti della CHISADE.

Art. 6.

Gli scostamenti accertati in sede di controlli tra previsioni e risultati, giudicati anomali ed attribuibili a responsabilità degli amministratori delle società collegate, comportano la revoca degli stessi, da adottare con provvedimento motivato da parte del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 7.

Gli studi, le ricerche ed i progetti esecutivi previsti per l'attuazione dei programmi devono essere affidati dall'EMS a società di primaria importanza nazionale.

Art. 8.

La spesa di lire 100 milioni prevista nella tabella *A*, anno 1976, è utilizzata per far fronte alle più urgenti esigenze della liquidazione della SOCHIMISI S.p.a., disposta in attuazione della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42.

Art. 9.

Per le finalità del presente titolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.718 milioni che sarà iscritta:

quanto a lire 4.218 milioni nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso;

quanto a lire 8.500 milioni nel bilancio della Regione, di cui lire 3.500 milioni nell'anno finanziario 1977 e lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1978.

Art. 10.

All'onere di lire 4.218 milioni a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-80, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere di lire 3.500 milioni e di lire 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione, rispettivamente per gli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato per gli anni medesimi, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Titolo II

PIANO DI INVESTIMENTI DELLA SARP

Art. 11.

E' approvato, nel testo allegato, il piano di investimenti della S.p.a. SARP comportante un intervento finanziario a carico dell'Ente minerario siciliano di lire 35.750 milioni per concorrere, in ragione della sua partecipazione azionaria, all'aumento del capitale sociale della SARP, necessario per la realizzazione degli impianti previsti per la prima fase di investimenti.

A tal fine l'Ente minerario siciliano è autorizzato ad adottare le iniziative per il suddetto aumento di capitale.

Art. 12.

Per far fronte alle esigenze finanziarie connesse all'attuazione del programma di cui al precedente art. 11, il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 9.000 milioni.

Alla stessa finalità è destinata la disponibilità di lire 7.000 milioni esistente presso l'Ente minerario siciliano sui fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 24 maggio 1971, n. 16.

Art. 13.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato a confermare la fidejussione rilasciata nell'interesse della collegata SARP per l'importo di lire 50.000 milioni a fronte dei finanziamenti previsti nell'allegato piano di investimenti.

Art. 14.

All'onere di lire 8.000 milioni previsto dal primo comma del precedente art. 12 a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, ripartito in due quote uguali ricadenti negli anni finanziari 1976 e 1977, si fa fronte con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-80 approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.

All'onere di lire 1.000 milioni previsto dal citato art. 12 a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato per l'anno medesimo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Titolo III

INTERVENTI NEL SETTORE DEI SALI ALCALINI

Art. 15.

E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 15.000 milioni da utilizzare per il riassetto finanziario della collegata ISPEA.

L'erogazione del fondo di cui al precedente comma è subordinata alla definizione ed alla relativa esecuzione, sulla base delle rispettive quote azionarie, di un accordo tra l'Ente minerario siciliano e gli altri soci dell'ISPEA per il ripiano delle esposizioni debitorie della ISPEA stessa, ivi compresi i crediti dell'Ente minerario siciliano accesi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, dell'art. 4 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 7, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 48, e dell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, per lo importo complessivo di lire 10.784 milioni.

La delibera dell'Ente minerario siciliano relativa all'accordo di cui sopra è sottoposta all'approvazione dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio il quale, preventivamente, riferisce alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 16.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato di lire 1.000 milioni per l'esecuzione di ricerche di sali alcalini nelle zone indiziate della provincia di Caltanissetta.

Art. 17.

Per le finalità del presente titolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni, che sarà iscritta:

quanto a lire 4.148 milioni e quanto a lire 852 milioni nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale rispettivamente per gli anni finanziari 1976 e 1977;

quanto a lire 5.000 milioni nel bilancio della Regione per gli anni finanziari 1977 e 1978 e quanto a lire 1.000 milioni nel bilancio medesimo per l'anno finanziario 1979.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15 e 16 a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per gli anni finanziari 1976 e 1977, si provvede con parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-80, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18. Agli oneri a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 e successivi si provvede quanto a lire 1.000 milioni con le disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con gli articoli 10 e 28 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, e quanto a lire 4.000 milioni con parte delle entrate tributarie della Regione.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 maggio 1976

BONFIGLIO

(*Omissis*).

(7794)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel testo della legge 20 aprile 1976, n. 38, concernente « Provvedimenti straordinari per l'Ente siciliano per la promozione industriale, per l'Ente minerario siciliano e per l'Azienda asfalti siciliani, nonchè provvidenze per la piccola e media industria », pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 20 del 21 aprile 1976 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1976, devono ritenersi apportate le seguenti modifiche:

art. 7, ultimo rigo: anzicchè « di *anticipazione* bancarie », leggasi « di *anticipazioni* bancarie »;

art. 16, undicesimo rigo: anzichè « dall'art. *10* della .....», leggasi « dall'art. *29* della .....»;

art. 17, quarantunesimo rigo: anzicchè « durata *da* almeno .....», leggasi « durata *di* almeno .....».

(7795)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761880)